



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _____

CONVENZIONE

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...) con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Vernio C.F 01159850484 - P.I 00250610979 in persona dell'Arch. Gianmarco Pandolfini, Responsabile dell'Area 5 Pianificazione territoriale e Ambiente, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. (...) del (...)

E

l'associazione sportiva (...), con sede in (...), via (...), C.F / P. IVA (...), in persona del Sig. (...), nato a (...), il (...), residente a (...) in via (...), che interviene in qualità di (...);

Premesso che l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Visto il proprio atto deliberativo (Del.G..c n.7 del 19/01/2026) contenente il percorso logico argomentativo sulla base del quale l'Amministrazione del Comune di Vernio ha ritenuto di addivenire alla stipula del presente atto convenzionale, attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato applicando il D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio (...) ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Vernio, nella persona dell'Arch. Gianmarco Pandolfini che lo rappresenta, giusto decreto sindacale di nomina n.13 del 01/04/2025, affida all'Associazione (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta del impianto sportivo comunale del _____, ubicato in Località _____, comprendente un campo da calcio a 11 campo da calcio in erba, _____, _____, _____, il tutto come per altro delineato in dettaglio nel disciplinare di gestione che si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante (Allegato n.1).
2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina e nel disciplinare di gestione, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.
3. Finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI

1. L'impianto sportivo comunale oggetto della convenzione risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto, a tutti i cittadini, di poterne usufruire liberamente; l'impianto medesimo è altresì utilizzabile per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal Concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
 - b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
 - c) partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche del territorio di riferimento e l'Amministrazione comunale.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

Art. 3

GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuate indistintamente sia da personale del Concessionario, sia da operatori esterni, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

2. La gestione ordinaria dell'impianto in oggetto deve espletarsi, come dettagliato nel disciplinare di gestione, nel modo seguente:

A) a carico del Concessionario:

- la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti;
- ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gestione allegato.

B) a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del Concessionario o da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario; il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amministrazione comunale;
- l'approvazione delle tariffe d'uso dell'impianto, che potranno essere periodicamente aggiornate.

Art. 4

USO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo può essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal Concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il Concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso dell'impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col Concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre ini-



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

ziative sportive in programma; l'accesso all'impianto ed ai servizi che il Concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;

- c. dalle istituzioni scolastiche del Comune; nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra Concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale con propria delibera di Giunta.

2. L'Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto secondo le modalità dettagliate nel disciplinare di gestione allegato.

3. L'uso dell'impianto è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal Concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b e c del comma 1;

4. Il Concessionario, per gli usi di cui alle lettere b, c, d del comma 1, è tenuto a fornire le seguenti prestazioni:

- apertura, chiusura e custodia dell'impianto;
- supporto tecnico nell'uso dell'impianto e delle attrezzature da utilizzare.

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, verificatisi durante l'utilizzo di cui alle precedenti lettere b e c del comma 1, il Concessionario è autorizzato a richiedere al Comune il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il Concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

NELL'USO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.

2. Il Concessionario può usare l'impianto per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative, ricreative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

d. attività economiche collaterali alla gestione dell'impianto sportivo, come definite al successivo art. 11.

3. Il Concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la presente concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. quote di utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di soggetti privati e pubblici (applicando le tariffe comunali);
- b. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- c. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- d. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno dell'impianto in concessione;
- e. contributi pubblici e privati;
- f. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- g. attività commerciali collaterali alla gestione dell'impianto sportivo.

4. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal Concessionario al Comune entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso, attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero, in accordo con il Comune, di manutenzione straordinaria.

5. le spese per le utenze di luce e gas degli impianti sono a carico del Concessionario e sono opportunamente a queste volturate.

6. In nessun modo il Concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 6

CANONE

1. Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di settembre, il canone ricognitorio annuo quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto, determinato nell'offerta economica definita in sede di gara che non potrà essere inferiore ad € _____ (_____/00) oltre IVA nella misura di legge.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

Art. 7

CONTRIBUTO DEL COMUNE ALLA GESTIONE

1. Considerato che le tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo sono fissate tramite provvedimento comunale, l'Amministrazione partecipa al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto tramite l'erogazione di un corrispettivo annuo di gestione definito nella misura massima annuale di € _____ (_____/00), inclusi oneri fiscali nella misura di legge.
2. Nell'ambito del presente rapporto convenzionale detto corrispettivo non corrisponde ad un rapporto sinallagmatico condizionato alla prestazione di un servizio né rientra tra le attività commerciali, ma è da considerarsi meramente come una forma di rimborso finalizzato a sostenere le attività istituzionali, legate alla promozione e diffusione della pratica sportiva, svolte dal Concessionario per conto dell'Amministrazione e va quindi riferito esclusivamente alla parziale copertura di eventuali perdite gestionali opportunamente documentate e/o dei costi di manutenzione sostenuti per il buon mantenimento dell'impianto, opportunamente rendicontati.
3. L'importo del corrispettivo annuale sarà erogato in due rate: un acconto del 50% all'inizio dell'anno sportivo, entro il mese di luglio di ogni anno, ed il saldo del restante 50% entro il mese di novembre di ogni anno di durata della convenzione, da erogarsi previa verifica positiva da parte degli Uffici comunali del rendiconto economico di gestione dell'impianto, da produrre entro il 30 settembre, come dettagliato nell'art. 13 del Disciplinare di gestione allegato.
4. Il corrispettivo annuale del Comune a favore del Concessionario non potrà comunque essere superiore al disavanzo fra ricavi e costi, relativo alla gestione delle attività istituzionali dell'Associazione, documentato e giustificato tramite il rendiconto annuale presentato; eventuali utili di gestione potranno essere impiegati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in opere di miglioria dell'impianto oppure utilizzati nella gestione dell'esercizio successivo.
5. Al di fuori di detto contributo nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo.

Art. 8

CONTRIBUTI UNA TANTUM

1. Il Comune si riserva la possibilità di erogare contributi una tantum, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche tramite la definizione di bandi specifici per - a titolo di esempio - investimenti in conto capitale per acquisto di attrezzature, macchinari, interventi migliorativi dell'impianto sportivo, ecc.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

Art. 9

PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha presentato all'Amministrazione comunale, in sede di offerta, un Piano di utilizzo dell'impianto contenente il programma previsto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. L'attuazione di tale Piano da parte del Concessionario costituisce obbligo contrattuale.

2. Il Piano di utilizzo così definito può essere modificato o aggiornato annualmente dal Concessionario previa approvazione dell'Amministrazione, in qual caso il nuovo Piano proposto deve pervenire all'Amministrazione per la valutazione da parte dei competenti Uffici, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Rendiconto della gestione.

Art. 10

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il Concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali.

Art. 11

ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Allo scopo di reperire risorse economiche utili alla gestione dell'impianto, il Concessionario può svolgere attività commerciali collaterali alla gestione dell'impianto sportivo, incamerando i relativi introiti, purché tali attività siano finalizzate esclusivamente alla promozione della funzione sportiva e sociale dell'impianto sportivo, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di animazione e ricreazione (centro estivo, corsi di scuola calcio e simili);
- attività di merchandising del materiale tecnico/didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro.

2. Ogni attività di cui al presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, che eventualmente stabilisce, se e quando necessario, le norme a cui il Concessionario dovrà attenersi.

3. L'Associazione svolgerà tali attività esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale svolta nell'impianto.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

4. Gli introiti verranno incamerati dall'Associazione e saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi di gestione dell'impianto.

Art. 12

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 5 (cinque) con specifico riferimento alle "stagioni sportive" che si svolgono dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo e con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione. Pertanto la presente convenzione riguarda le stagioni sportive dalla 2026-2027 alla 2030-2031 con scadenza in data 30 giugno 2031.

2. La concessione potrà essere prolungata, allo scadere della stessa e a discrezione dell'Amministrazione comunale, per ulteriori cinque anni. Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 6 mesi.

3. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 marzo di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il Concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

4. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

Art. 13

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- controllare lo stato di manutenzione dell'impianto;
- controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 14

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 15

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione dell'impianto sportivo, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. Il Concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono dell'impianto stesso.

3. A copertura dei rischi del servizio il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso dell'impianto, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 3.000.000,00#.

4. Il Concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento all'impianto, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 500.000,00# per beni immobili e mobili.

Art. 16

PENALITA'

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Concessionario, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità.

3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

4. Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario viene indicato nel provvedimento di sanzione. L'ammontare della penalità potrà essere trattenuta sul contributo del Comune alla gestione di cui all'art. 7.

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il ri-



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

sarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 18.

Art. 17

ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al Concessionario, avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di quest'ultimo e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 18

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine non inferiore a cinque giorni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario.

2. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le Parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

3. La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al Concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 19

TRACCIABILITA'



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

1. Le Parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, si assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti all'art. 3 della medesima legge.
2. Il Concessionario, a tal fine, ha provveduto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario su cui devono essere effettuati i versamenti di cui agli artt. 7 e 8, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali dati dovesse subentrare nel periodo di validità della presente convenzione dovrà essere tempestivamente comunicata ai Servizio Pianificazione territoriale e Ambiente.
3. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse rispettata si procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 20

AGIBILITÀ DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità dell'impianto. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 21

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 22

SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Comune¹.
2. Il Concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:
 - a. statuto dell'associazione;
 - b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;

¹ Le spese sono a carico del Comune giacché vi è un interesse pubblico a sostenere le spese stessa in quanto il Concessionario gestisce l'impianto in forma di partenariato gratuito devolvendo ogni incasso all'impianto stesso. Ne consegue che il Comune debba tenere indenne l'associazione da ogni spesa che questi debba sostenere per la gestione dell'impianto.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative previste dalla convenzione.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.).
2. E' fatto espresso divieto alla Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.
3. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.
4. La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico dell'Associazione.
5. La presente convenzione è soggetta a bollo secondo la normativa vigente.
6. Le parti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.
7. E' fatto tassativo divieto al Concessionario ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto della convenzione, salvo gli introiti espressamente previsti nella presente disciplina.

Art. 24

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Allegati:- Disciplinare di gestione

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per il Comune di Vernio

Arch. Gianmarco Pandolfini

Per il Concessionario

(...)